TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati

Dott. Dario Raffone	Presidente
Dott. Caterina di Martino	Giudice rel. e est.
Dott. Adriano Del Bene	Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.11.2020, nella causa R.G. vol. giur. n. 1461/2020 fra:

[redacted] in qualità di l.r.p.t. della società WIND ENERGY QUATTRO s.r.l., con sede legale in Ariano Irpino (AV), via Salita San Pietro snc, (PI: 02791000645), rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dall' avv. [redacted]

ricorrente

e

[redacted]

resistenti

OSSERVA

Con ricorso ex art. 2487, comma 2, c.c. il ricorrente nella qualità di l.r.p.t. della società WIND ENERGY QUATTRO s.r.l., premesso che:
- si era verificata la causa di scioglimento della società prevista all' art. 2484, comma 1, n. 2, c.c.;
- aveva provveduto all' accertamento della stessa ed all' iscrizione di tale delibera nel Registro delle Imprese;
-aveva convocato l'assemblea dei soci il giorno 14.6.2019 per la determinazione e nomina dei liquidatori, il conferimento dei poteri e la definizione dei criteri di svolgimento della liquidazione della società;
- nonostante la regolarità delle convocazioni, non si era raggiunto un valido quorum deliberativo;
presentava istanza al Tribunale delle Imprese affinchè volesse provvedere alla nomina di un liquidatore ed alla adozione delle decisioni indicate alle lett. a), b) e c) dell' art. 2487 c.c.
Fissata la prima udienza di comparizione, parte ricorrente chiedeva un rinvio per la rinotifica del ricorso ai soci, attesa la sospensione delle attività giudiziarie dovute all' emergenza da Covid 19.

Quindi alla successiva udienza del 16.9.2020 il Collegio invitava parte ricorrente a depositare le convocazioni per l'assemblea del 14.6.2019 ed il relativo verbale.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

In detta udienza il Collegio prendeva atto della avvenuta costituzione di uno dei soci della Wind Energy Quattro s.r.l. il quale in via preliminare eccepiva che il ricorso ed il decreto non erano stati notificati a tutti i soci e che, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, occorreva integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soci.

Nel merito confermava la sussistenza della causa di scioglimento, ed aderiva alla istanza di nomina di un liquidatore ed alla adozione delle determinazioni di cui all' art. 2487, comma 1, lett. a), b) e c) c.c., ma tenevano a rappresentare che le ragioni della sopravvenuta impossibilità di conseguire l' oggetto sociale era imputabile esclusivamente all' amministratore unico, Carlo Carchia.

All'udienza del 25.11.2020 la causa era riservata in decisione.

Ritiene il Collegio, in via preliminare, che i soci della s.r.l. non siano parti necessarie del procedimento di volontaria giurisdizione volto alla nomina o alla revoca del liquidatore, e pertanto non vi sia alcun litisconsorzio da integrare.

La Suprema Corte nella recente pronuncia n. 1623/2015, dovendo definire le parti necessarie del procedimento di revoca del liquidatore di una s.r.l., ha preso le mosse dai principi consolidati affermati in tema di società di persone.

Invero, nei giudizi per la revoca del liquidatore di una società di persone, sussiste il litisconsorzio necessario tra tutti i soci, in quanto la revoca incide con effetto modificativo su un rapporto plurisoggettivo a carattere unitario (Cass. N. 173/99). Questo perché, in assenza di personalità giuridica in capo alla società di persone, il rapporto che lega la società ed il liquidatore presenta notevole somiglianza con quello del mandato collettivo (con pluralità soggettiva da parte attiva), dovendo ritenersi meramente conseguente che un' azione diretta alla revoca per giusta causa, incidendo su un rapporto unitario e soggettivamente complesso, non può che instaurarsi nei confronti di tutti i soci, non potendo sussistere una funzione liquidatoria in atto per alcuni soci (quelli estranei al processo ed ai quali il giudicato non sarebbe opponibile) e cessata per altri, pur nella unitarietà necessaria del procedimento formale di liquidazione della società.

La Suprema Corte nella pronuncia citata si è chiesta in quale misura tale principio, espresso con riferimento al liquidatore di una società di persone, possa trovare applicazione alla revoca del liquidatore di una società di capitali, ed in specie di una s.r.l.

Ebbene, la Suprema Corte ha affermato che: *Il dato della personalità giuridica che contraddistingue ancora le società di capitali rispetto a quelle di persone è ostativo alla possibilità di considerare i singoli soci di una società a responsabilità limitata (cui si applica l'art. 2540 c.c. in forza del rinvio contenuto nell'art. 2497 c.c.) come litisconsorti necessari nel giudizio di revoca del liquidatore promosso da uno dei soci o dagli altri soggetti indicati nella norma. Resta tuttavia fermo il principio generale che una pronuncia di revoca del liquidatore non può essere utilmente pronunciata sulla base della sola presenza del socio istante e del liquidatore, essendo necessaria la partecipazione della società, così come nelle società di persone è necessaria la presenza in giudizio di tutti i soci.*

E' significativo, aggiunge la Suprema Corte che la nomina e la revoca del liquidatore di una società di persone richiedano il consenso unanime dei soci; viceversa, la nomina e la revoca del liquidatore di una società di capitali, spetta alla società che delibera con le maggioranze prescritte per la assembla straordinaria.

Appare evidente dunque che nella fattispecie della società di capitali il rapporto intercorre tra la società ed il liquidatore, sicchè la pronuncia del Tribunale che nomina o revoca il liquidatore incide, instaurandolo o facendolo cessare, su un rapporto che intercorre in via esclusiva tra tali due soggetti.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

I soci della società di capitali in genere e della s.r.l. nel caso di specie, soggetti di diritto distinti dalla società, sono dunque estranei al rapporto sul quale incide il provvedimento del Tribunale di nomina o revoca del liquidatore.

Pertanto, ferma la legittimazione del socio ad adire il Tribunale per la nomina del liquidatore nelle ipotesi disciplinate dall' art. 2487, comma 2, c.c., ove il ricorso al Tribunale sia intrapreso da altro dei soggetti legittimati ai sensi della medesima norma, non vi è alcuna necessità di citare in giudizio i soci, che non sono parti dell'instaurando rapporto; l' unico soggetto nei confronti del quale il Tribunale deve necessariamente integrare il contraddittorio è la società.

Del pari, nel giudizio di revoca del liquidatore, litisconsorti necessari sono le parti del rapporto, ossia la società ed il liquidatore, ma giammai i soci, ferma restando la loro legittimazione a chiederne la revoca giudiziale a norma dell'art. 2487, comma 4, c.c..

Tale principio determina che, nel caso, come quello in disamina, in cui sia stata la stessa società, in persona del l.r.p.t., a richiedere la nomina del liquidatore, non è necessario citare in giudizio alcuno dei soci; si è in presenza di un procedimento di volontaria giurisdizione con una sola parte processuale, espressamente previsto e disciplinato (quanto all'istituto del reclamo) dall'art. 739, comma 2, c.p.c.

Facendo applicazione di tale principio il Collegio ha richiesto al ricorrente di integrare la documentazione necessaria alla valutazione della istanza – nel presente procedimento le notifiche degli avvisi di convocazione alla assemblea del 14.6.2019 ed il relativo verbale - ma non ha richiesto il deposito delle notifiche del ricorso ai soci di essa ricorrente, perchè non necessario ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio.

Invero, nel caso specifico, ha rilevato il Collegio come la causa di scioglimento sia stata accertata dall' amministratore unico in data 1.3.2019; in data 14.6.2019 lo stesso ha convocato regolarmente (cfr. comunicazioni depositate in atti e visura camerale) la assemblea dei soci, per deliberare in merito all' accertamento della causa di scioglimento ed assumere le decisioni conseguenziali.

A detta assemblea erano presenti solo i soci rappresentanti il 14% del capitale sociale, sicchè nessuna delibera poteva essere adottata.

Risultando dunque documentalmente che parte istante ha formulato domanda di nomina di un liquidatore, non essendo la assemblea dei soci riuscita a costituirsi validamente per deliberare sul punto, ritiene il Collegio che vi siano tutti i presupposti di legge per una nomina ad opera del Tribunale adito.

Si ritiene di nominare liquidatore della società WIND ENERGY QUATTRO s.r.l., con sede legale in Ariano Irpino (AV), via Salita San Pietro snc, (PI: 02791000645), la dott.ssa Giuseppina Accurso con studio in Napoli al Centro Direzionale IS G1, al quale conferisce tutti i poteri di cui all' art. 2489 e ss. c.c., nonché la legale rappresentanza della società.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e nomina quale liquidatore della società WIND ENERGY QUATTRO s.r.l., con sede legale in Ariano Irpino (AV), via Salita San Pietro snc, (PI: 02794570644), la dott.ssa Giuseppina Accurso, con studio in Napoli al Centro Direzionale IS G1, alla quale attribuisce tutti i poteri di legge necessari a procedere alla liquidazione della società.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed al liquidatore nominato, il quale provvederà ai sensi dell'art.2487bis cc primo comma alla iscrizione della propria nomina presso il Registro delle imprese.
Così deciso in camera di consiglio, in Napoli il 9.12.2020

Il Presidente

Dott. Dario Raffone

Il Giudice rel.

Dott.ssa Caterina di Martino

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009